



Statuto sociale
in relazione all'adozione del modello monistico di
amministrazione e controllo

STATUTO SOCIALE

TITOLO I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 1

È corrente la società **Unione di Banche Italiane Società per azioni**, in forma abbreviata anche solo **UBI Banca S.p.A.** (la "**Società**") riveniente dall'aggregazione di banche caratterizzate da comuni valori e principi ispirati al sostegno e allo sviluppo delle migliori risorse del territorio dove erano presenti tramite la rete distributiva propria e del gruppo.

La Società potrà utilizzare, anche in combinazione con la propria denominazione, la denominazione, i marchi e i segni distintivi delle società dalla stessa di volta in volta incorporate, principalmente quali strumenti distintivi a livello territoriale.

ARTICOLO 2

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

ARTICOLO 3

La Società ha sede legale in Bergamo e sedi operative in Brescia, Bergamo e Milano.

TITOLO II OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 4

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite società controllate.

4.2.- A tale fine, essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, compiere, sia direttamente sia tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni e l'erogazione di finanziamenti regolati da leggi speciali.

4.3.- La Società può inoltre compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.4.- La Società accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo.

4.5.- Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi dell'industria finanziaria, sia in Italia sia all'estero.

4.6.- La Società, nella propria qualità di capogruppo del Gruppo Unione di Banche Italiane, in forma abbreviata anche Gruppo UBI Banca (il "Gruppo"), ai sensi dell'art. 61, quarto comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il Gruppo, anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

TITOLO III CAPITALE SOCIALE, SOCI E AZIONI

ARTICOLO 5

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 2.843.177.160,24 diviso in n. 1.144.285.146 azioni nominative prive del valore nominale.

5.2.- L'emissione di nuove azioni può essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei Soci, nel rispetto della normativa vigente, con le maggioranze ed i quorum previsti dal presente Statuto per la costituzione e le

deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, con facoltà di delega al Consiglio di Amministrazione, sempre nel rispetto della normativa pro tempore vigente, delle facoltà previste dagli artt. 2420-ter e 2443 cod.civ..

5.3.- Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e beni in natura.

ARTICOLO 6

Il recesso dalla Società è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 7

7.1.- L'azione è indivisibile.

7.2.- Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

7.3.- Le azioni sono trasferibili nei modi di legge.

ARTICOLO 8

8.1.- La partecipazione al patrimonio e agli utili è proporzionata alle azioni possedute.

La Società peraltro nei limiti e con l'osservanza della normativa anche prudenziale vigente può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi.

8.2.- I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono esigibili restano devoluti alla Società ad incremento della riserva legale.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 9

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) alla Assemblea dei Soci;
- b) al Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo il "Consiglio");
- c) al Comitato per il Controllo sulla Gestione (di seguito anche solo il "Comitato per il Controllo");
- d) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- f) al Consigliere Delegato;
- g) alla Direzione Generale.

TITOLO V ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 10

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 11

11.1.- L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

11.2.- L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione e determina la remunerazione dei Consiglieri secondo quanto previsto dall'Art. 23 dello Statuto; elegge il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio fermo quanto previsto dall'Art. 22.21 dello Statuto;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione che fanno parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ivi incluso il Presidente secondo quanto previsto dall'Art. 22.19 dello Statuto, e

ne determina il compenso;

c) approva:

- le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione e del personale;
- i piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari;
- i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- su proposta del Consiglio di Amministrazione, un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore vigente;

d) delibera in merito all'azione di responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

e) su proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e ne determina il corrispettivo e, ove occorra, sentito il Comitato stesso, revoca o modifica l'incarico;

f) approva il bilancio d'esercizio e delibera sulla destinazione dell'utile;

g) approva e modifica il Regolamento Assembleare;

h) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

11.3.- L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

11.4.- L'Assemblea si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Comitato per il Controllo sulla Gestione previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione; sono fatti comunque salvi gli ulteriori poteri di convocazione previsti dalla legge.

11.5.- In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto.

11.6.- La convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie su richiesta di Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ha luogo senza ritardo a seguito della presentazione della domanda motivata portante gli argomenti da trattare.

11.7.- Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti nonché presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa legale e regolamentare vigente.

ARTICOLO 12

L'Assemblea si riunisce, di massima, alternativamente nella città, o provincia, di Bergamo o nella città, o provincia, di Brescia.

ARTICOLO 13

13.1.- Le Assemblee sono convocate mediante avviso - contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e di quant'altro prescritto dalla normativa *pro tempore* vigente - pubblicato nei termini prescritti dalla normativa vigente sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalle normative stesse. L'avviso deve inoltre essere affisso nelle dipendenze della Società.

13.2.- L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in un'unica riunione, escludendo convocazioni successive alla prima, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

13.3.- Se previsto nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

ARTICOLO 14

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

ARTICOLO 15

15.1.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

15.2.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza della normativa vigente. La delega può essere notificata elettronicamente mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione ovvero con altra modalità scelta tra quelle previste dalla normativa vigente.

15.3.- E' facoltà del Consiglio di Amministrazione designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

15.4.- Salvo quanto previsto dall'art. 2372, secondo comma, cod. civ., la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le eventuali convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco.

15.5.- Non è ammesso il voto per corrispondenza.

15.6.- I componenti del Consiglio di Amministrazione, compresi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

ARTICOLO 16

16.1.- Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la normativa *pro tempore* vigente, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 22 per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

16.2.- Qualora nella giornata non fosse possibile esaurire l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea ne disporrà la prosecuzione a non oltre il settimo giorno successivo, dandone comunicazione verbale agli intervenuti senza bisogno di ulteriore avviso. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

ARTICOLO 17

17.1.- La proposta di cui all'Art. 11, secondo comma, lett. c) quarto alinea, è approvata dall'Assemblea ordinaria quando (i) l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea ovvero (ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

17.2.- Qualora l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, fosse chiamata a deliberare in merito a una proposta riguardante un'operazione con parti correlate formulata dai competenti organi della Società in presenza dell'avviso contrario del comitato costituito ai sensi della regolamentazione *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e avesse approvato tale proposta nel rispetto dei quorum deliberativi previsti dal presente Statuto, il perfezionamento di tale operazione sarà impedito qualora sia presente in Assemblea un numero di Soci non correlati rappresentante almeno il 5% del capitale sociale e la maggioranza di tali Soci non correlati votanti abbia espresso il proprio voto contrario.

ARTICOLO 18

18.1.- L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in assenza di questi, da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza, dall'Assemblea medesima.

18.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, di constatare se questa sia regolarmente costituita e idonea a deliberare, di dirigere e regolare la discussione, nonché di stabilire le modalità per lo svolgimento delle votazioni, accertandone i relativi risultati.

18.3.- L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario e gli scrutatori.

18.4.- Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.

TITOLO VI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 19

La Società adotta ai sensi dell'art. 2409 *sexiesdecies* cod. civ. il sistema monistico di amministrazione e controllo articolato in un Consiglio di Amministrazione (il "Consiglio") comprensivo di alcuni membri che costituiscono il Comitato per il Controllo sulla Gestione (il "Comitato per il Controllo").

ARTICOLO 20

20.1.- Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 (quindici) membri compresi tra essi il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Delegato e i 5 (cinque) componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione.

20.2.- I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

20.3.- Essi, in ogni caso, rimangono in carica, con pienezza dei poteri, sino al loro rinnovo e sono, nei limiti della normativa vigente e di Statuto, rieleggibili.

20.4.- Se nel corso del mandato vengono a cessare uno o più componenti del Consiglio si procede alla sostituzione secondo quanto previsto dall'Art. 22.

20.5.- I componenti del Consiglio non devono ancora aver superato all'atto della nomina i 75 anni d'età.

20.6.- Non possono essere nominati alla carica di Presidente o Vice Presidente coloro che hanno ricoperto la relativa specifica carica continuativamente per i tre precedenti mandati.

20.7.- Fermo ogni ulteriore requisito prescritto per i Consiglieri componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto; essi devono in particolare essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa *pro tempore* vigente e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa stessa per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati. In ogni caso tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

In aggiunta ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, tutti i componenti del Consiglio devono: aver maturato un'esperienza complessiva – attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero – di almeno un triennio quale presidente o almeno di un quinquennio di attività di:

- amministrazione e/o supervisione strategica

- direzione

o

- controllo

in

- banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione;

- autorità pubbliche indipendenti;

- imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi che abbiano superato, per i periodi di carica previsti dal presente comma, due dei seguenti limiti: (a) 20 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale; (b) 40 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; (c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio calcolati sui dati dell'ultimo bilancio approvato ovvero, se redatto, del bilancio

consolidato;

- società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero.

Possono essere eletti anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché:

- siano professori universitari di ruolo da almeno un quinquennio in materie giuridiche o economiche o scienze matematiche/statistiche/ingegneria gestionale;
- siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati.

20.8.- Almeno 2 (due) dei componenti del Consiglio devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni.

20.9.- Inoltre, la composizione del Consiglio deve assicurare l'equilibrio tra i generi previsto dall'Art. 22.5(i).

20.10.- Almeno 2/3 dei componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'Art. 21 del presente Statuto e comunque dalla normativa *pro tempore* vigente.

20.11.- I componenti del Consiglio che siano componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

- devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e devono assicurare il rispetto dei limiti al numero degli incarichi previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico di componente l'organo di controllo di una banca emittente titoli quotati in un mercato regolamentato e dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla vigente normativa italiana e/o europea;
- fermo quanto sopra, relativamente al cumulo degli incarichi, non possono (a) comunque essere amministratori esecutivi in altre società con ricavi totali superiori a 50 milioni di Euro o (b) assumere cariche non esecutive in organi di amministrazione di altre imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi con ricavi superiori a 500 milioni di Euro, di imprese bancarie o finanziarie aventi un totale dell'attivo almeno pari a 5 miliardi di Euro, di imprese assicurative con un valore lordo di premi annui incassati almeno pari a 1 miliardo di Euro, in numero superiore a due. I dati dimensionali indicati dalla presente alinea sono calcolati sui dati dell'ultimo bilancio approvato ovvero, se redatto, del bilancio consolidato. Resta in ogni caso ferma la disciplina *pro tempore* vigente in materia di divieto di *interlocking*;
- devono tutti essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'Art. 21;
- almeno 2 (due) devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali ed aver esercitato l'attività di revisore legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni.

20.12.- I componenti il Consiglio di Amministrazione devono tempestivamente comunicare il venir meno dei requisiti richiesti per la carica da essi ricoperta o il sopraggiungere o il verificarsi di una causa di incompatibilità. A tal fine, fermo quanto previsto all'Art. 22 dello Statuto, durante il corso della propria carica, sono tenuti ad aggiornare, con tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta secondo lo schema previsto dall'Art. 22.4 dello Statuto.

20.13.- Fermo quanto previsto al successivo Art. 20.14:

- il venir meno di requisiti previsti dalla normativa vigente o dallo Statuto, determina la decadenza dalla carica;
- il sopraggiungere anche dopo la nomina di una causa di incompatibilità, in essa compreso il superamento dei limiti al cumulo di incarichi, ove non eliminato entro 30 giorni dal suo verificarsi comunicato dall'interessato ovvero dal più ampio termine previsto dalla normativa *pro tempore* vigente, ne determina la decadenza;
- il venir meno di un requisito richiesto ai Consiglieri componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione ne determina comunque la decadenza dal Consiglio.

20.14.- Ove sia prevista dal presente articolo la sussistenza di particolari requisiti, condizioni, qualità personali in capo soltanto ad un numero minimo di Consiglieri, il venir meno di tali requisiti, condizioni, qualità in capo ad un Consigliere non ne determina la sua decadenza se essi permangono in capo al numero minimo previsto.

ARTICOLO 21

Ai fini del presente Statuto sono considerati Amministratori indipendenti gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dalla disciplina attuativa

dell'art. 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Fermo quanto sopra, i componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti definiti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A., di tempo in tempo vigente. Il possesso del requisito di indipendenza è verificato dal Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri applicativi definiti dal citato Codice e recepiti nell'apposito Regolamento interno approvato dal Consiglio medesimo.

ARTICOLO 22

22.1.- All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea procede sulla base di liste presentate dai Soci, con le seguenti modalità.

22.2.- Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente l'Assemblea in prima o unica convocazione e dovranno contenere il nominativo di almeno due e non più di quindici candidati, di cui almeno uno nella seconda sezione. Ciascuna lista dovrà essere divisa in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero e dovrà indicare, separatamente, nella prima sezione i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione che dovranno essere indicati nella seconda sezione. La presentazione delle liste potrà avvenire anche attraverso i mezzi di comunicazione a distanza definiti dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

22.3.- Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dai Soci presentatori e, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, di una comunicazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonché da ogni altra informazione richiesta dalla normativa *pro tempore* vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente.

22.4.- Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e comprensiva degli incarichi di amministrazione o di controllo ricoperti in altre società, nonché: a) una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla Società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di Vigilanza, in materia di idoneità degli esponenti nonché delle eventuali disposizioni interne della Società in tema di requisiti dei Consiglieri; b) la loro accettazione alla candidatura.

22.5.- Ciascuna lista contenente almeno tre candidati dovrà: (i) essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo dei candidati, (ii) contenere un numero di candidati nella prima sezione per almeno la metà muniti dei requisiti di indipendenza (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dall'applicazione di tale quota non risulti un numero intero), mentre tutti i candidati della seconda sezione dovranno essere muniti dei requisiti di indipendenza di cui al presente Statuto e dalla normativa *pro tempore* vigente. Dovrà altresì contenere nella seconda sezione almeno due candidati muniti dei requisiti di cui all'Art. 20.8.

22.6.- Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 2 del presente Articolo sia stata depositata una sola lista, ovvero una lista con candidati solo nella prima sezione ovvero con candidati solo nella seconda sezione, o comunque nei casi previsti dalla disciplina vigente, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla citata data di scadenza e le soglie previste dal successivo comma sono ridotte alla metà.

22.7.- Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio uno o più Soci che rappresentino almeno l'1% del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa *pro tempore* vigente, possono presentare una lista di candidati.

22.8.- Ciascun Socio e i Soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

22.9.- Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

22.10.- Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

22.11.- Ciascun Socio può votare una sola lista.

22.12.- All'elezione del Consiglio si procede come segue:

a) nel caso di presentazione di più liste, sono prese in considerazione le prime tre che hanno ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai Soci e che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente;

b) b.1) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito meno del 15% dei voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti dalla prima sezione 10 candidati e 4 dalla seconda sezione. Dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto un candidato dalla seconda sezione. In tale caso, alla lista risultata terza per numero di voti ottenuti in Assemblea non spetterà alcun candidato, e ciò indipendentemente dal numero di voti ottenuti;

b.2) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito una percentuale di voti espressi in Assemblea almeno del 15% ed inferiori al 30%, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti dalla prima sezione 9 candidati e dalla seconda sezione 4 candidati, mentre dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 1 candidato della prima sezione e 1 candidato della seconda sezione. Nel caso in cui la lista risultata terza per numero di voti conseguiti in Assemblea abbia ottenuto più del 15% dei voti espressi, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 9 candidati dalla prima sezione e 3 candidati dalla seconda sezione; 2 candidati saranno tratti dalla seconda sezione della lista risultata seconda per numero di voti ottenuti in Assemblea, mentre il restante candidato sarà tratto dalla prima sezione della lista risultata terza per numero di voti ottenuti in Assemblea;

b.3) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito almeno il 30% dei voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 9 membri dalla prima sezione e 3 dalla seconda sezione, mentre dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 1 candidato dalla prima sezione e 2 dalla seconda. In tale caso, alla lista risultata terza per numero di voti ottenuti in Assemblea non spetterà alcun candidato, e ciò indipendentemente dal numero di voti ottenuti.

22.13.- Nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non presenti un numero di candidati della prima e/o della seconda sezione sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere, i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che abbia ottenuto almeno il 20% dei voti espressi in Assemblea; qualora non residuino dalla predetta lista ulteriori candidati, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa sempre nel rispetto dei requisiti richiesti per la nomina.

22.14.- Qualora, a seguito dell'individuazione dei candidati da trarre dalle liste maggiormente votate secondo le modalità indicate dall'Art. 22.12, in base all'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza, non risultassero rispettate le proporzioni tra generi sancite dall'Art. 22.5(i) ovvero l'ulteriore proporzione prevista dall'Art. 20.10 ovvero quanto previsto dall'Art. 20.8, non si considereranno eletti gli ultimi nominativi tratti dalle suddette liste la cui nomina comporterebbe la violazione della sopra citata normativa. In questo caso saranno nominati Consiglieri i soggetti indicati nella medesima lista di appartenenza nel numero che consenta il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto, sempre procedendo secondo l'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva sezione della lista di appartenenza. In particolare, in tale circostanza, i candidati da nominare appartenenti al genere risultato meno rappresentato in base all'esito delle votazioni ovvero che consentano il rispetto dell'ulteriore proporzione prevista dall'Art. 20.10 dovranno essere tratti da ciascuna lista in proporzione al numero complessivo dei candidati eletti in ciascuna lista secondo l'esito delle votazioni. In tale caso, qualora le liste di minoranza non abbiano rispettato le proporzioni fra generi stabilite dall'Art. 22.5(i), i candidati da nominare in modo da ristabilire la proporzione fra i generi saranno tratti unicamente dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero dalla lista che ha espresso la maggioranza dei Consiglieri ai sensi dei precedenti Artt. 22.12 e 22.13.

22.15.- Nel caso in cui venga proposta validamente un'unica lista e quest'ultima abbia ottenuto la maggioranza richiesta per l'Assemblea ordinaria, da tale lista sono tratti tutti i 15 Consiglieri di amministrazione, compresi i 5 componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione.

22.16.- Per la nomina di quei Consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il

procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, sempre nel rispetto dei requisiti richiesti per la nomina; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età.

22.17.- Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.

22.18.- Le cariche di Presidente e Vice Presidente del Consiglio spettano, rispettivamente, al candidato indicato al primo ed al secondo posto della prima sezione della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero della lista da cui ai sensi dei precedenti Artt. 22.12 e 22.13 è stato tratto il maggior numero di consiglieri ovvero ancora dell'unica lista presentata, ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.

22.19.- La carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione della lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti salvo che da detta lista sia stata tratta la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in caso di applicazione dell'Art. 22.13; in quest'ultimo caso la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione della lista dalla quale non sia stata tratta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e che sia risultata prima per numero di voti ottenuti in Assemblea. In difetto, la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione dell'unica lista presentata ovvero al membro nominato come tale dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.

22.20.- Fatto salvo quanto previsto nei successivi commi, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri non facenti parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione subentra il primo candidato non eletto nella sezione della lista cui apparteneva il Consigliere cessato che garantisca il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto; in mancanza, la nomina avviene per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. nel rispetto delle maggioranze previste dall'Art. 25.6(ii).

22.21.- In caso di cessazione del Presidente del Consiglio e/o del Vice Presidente e/o del Consigliere Delegato, la nomina avviene per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. nel rispetto delle maggioranze previste dall'Art. 25.6(ii), non operando in tal caso il meccanismo di sostituzione di cui sopra. In tal caso, in deroga a quanto previsto dall'Art. 11.2 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e/o il Vice Presidente fino alla prima Assemblea utile.

22.22.- Nel caso in cui occorra sostituire un Consigliere componente il Comitato per il Controllo sulla Gestione subentra il primo candidato non eletto nella relativa sezione della lista dalla quale era stato tratto il componente; ove ciò non sia possibile, anche in relazione alla necessità di rispettare i requisiti di composizione e di equilibrio di genere provvederà l'Assemblea a maggioranza relativa nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze. Ove cessi il Presidente del Comitato assume la Presidenza il secondo componente eletto nella seconda sezione della lista da cui era stato tratto il Presidente cessato. Ove ciò non sia possibile, provvede l'Assemblea a maggioranza relativa e nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

22.23.- I candidati subentranti, individuati ai sensi del presente articolo, dovranno confermare la propria accettazione alla carica unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

22.24.- Il componente del Consiglio chiamato a sostituire quello cessato dura in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito, salvo il caso di applicazione dell'art. 2386, primo comma, cod. civ..

22.25.- Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata senza indugio.

22.26.- I componenti il Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

La proposta di revoca di uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione peraltro deve illustrarne adeguatamente le ragioni. Tale proposta, ove presentata dal Consiglio di Amministrazione, deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica e previo parere favorevole del Comitato Nomine espresso all'unanimità; ove la proposta sia presentata dal Comitato per il

Controllo sulla Gestione, deve essere adottata all'unanimità dei componenti del medesimo Comitato con l'eccezione del componente di cui si propone la revoca.

La revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere debitamente motivata.

La revoca di un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione implica la sua revoca anche da componente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 23

23.1.- L'Assemblea stabilisce all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, un compenso complessivo per i componenti del Consiglio, ivi compresi il Presidente, il Vice Presidente, i componenti dei comitati di cui all'Art. 31 del presente Statuto, ma non i componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione. Il Consiglio di Amministrazione ripartisce al proprio interno tale compenso complessivo.

23.2.- Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni, può stabilire un compenso aggiuntivo per i Consiglieri investiti di particolari cariche previste dallo Statuto e così per il Consigliere Delegato e gli amministratori che facciano eventualmente parte di comitati di cui all'Art. 32, ma non per il Presidente, il Vice Presidente e i componenti dei comitati di cui all'art. 31 del presente Statuto.

23.3.- Le remunerazioni, compresa quella complessiva di cui al primo comma, sono determinate in misura fissa, ad eccezione di quelle spettanti al Consigliere Delegato e al Direttore Generale, se nominato, che possono essere stabilite anche in misura variabile in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea e con la normativa vigente.

23.4.- L'Assemblea stabilisce all'atto della nomina in misura fissa e capitaria, ma con maggiorazione per il Presidente, per l'intera durata della carica, il compenso dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

23.5.- Ai Consiglieri di amministrazione spetta il rimborso delle spese sopportate per il loro ufficio.

TITOLO VII

POTERI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE

ARTICOLO 24

24.1.- Il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme è l'organo di amministrazione e supervisione strategica della Società. Ad esso spetta la gestione dell'impresa con facoltà di compiere tutte le operazioni sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione necessarie o comunque utili e opportune per il miglior espletamento dell'oggetto sociale.

24.2.- Il Consiglio di Amministrazione assolve in via esclusiva, senza facoltà di delega, tutti i compiti di supervisione strategica di cui alla normativa *pro tempore* vigente e così tra l'altro:

- a) definisce e approva il modello di *business*, gli indirizzi generali programmatici e strategici, gli obiettivi e le politiche di governo e gestione dei rischi della Società e del Gruppo, ivi incluso il *risk appetite framework*, nonché le linee generali del processo di valutazione dell'adeguatezza dei fondi propri;
- b) delibera in ordine ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo predisposti dal Consigliere Delegato al quale il Consiglio può dare indirizzi preventivi, nonché in ordine alle operazioni strategiche quali
 - (i) acquisti da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società nonché operazioni comportanti la riduzione della partecipazione detenuta direttamente o indirettamente in società controllate;
 - (ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di aziende, rami d'azienda, rapporti giuridici in blocco, conferimenti, scorpori, investimenti o disinvestimenti che comportino impegni il cui valore, per ogni operazione, sia superiore al 5% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Common Equity Tier 1 consolidato o incida per più di 50 b.p. sul Common Equity Tier 1 Ratio quali risultanti dall'ultima segnalazione inviata alle competenti Autorità di Vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni;
 - (iii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni non di controllo il cui valore, per ogni operazione, sia superiore all'1% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Common Equity Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione

inviata alle competenti Autorità di Vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero aventi rilevanza da un punto di vista istituzionale o di Sistema;

- (iv) stipulazioni di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali di rilevanza strategica tenuto conto delle attività e/o dei volumi coinvolti ed in relazione alle linee programmatiche ed agli obiettivi previsti dal Piano Industriale approvato;
- c) determina gli orientamenti strategici e le politiche di gestione e controllo dei rischi, verificandone nel continuo l'adeguatezza e l'attuazione da parte del Consigliere Delegato e della Direzione;
- d) delibera in ordine alle politiche di gestione del rischio di conformità e alla costituzione della funzione di conformità alle norme;
- e) approva i sistemi contabili e di rendicontazione;
- f) approva il sistema delle deleghe con particolare riguardo a quelle in materia di erogazione del credito;
- g) definisce l'architettura complessiva del sistema dei controlli interni e in tale contesto approva le regole con cui sono definiti i compiti e le responsabilità degli organi e delle funzioni di controllo e le relative modalità di coordinamento, assicurando che i responsabili delle funzioni di controllo come definite dalla normativa di vigilanza (ivi incluso il Responsabile Antiriciclaggio) abbiano accesso diretto agli organi aziendali, cui riferiscono periodicamente (e tempestivamente in caso di necessità) senza restrizioni o intermediazioni i risultati delle attività di controllo svolte; valuta il grado di efficienza ed adeguatezza del sistema dei controlli interni con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'*internal audit* ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Società sulle società del Gruppo; nomina e revoca, su proposta del Comitato Rischi e sentito il Comitato per il Controllo sulla Gestione, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa di vigilanza, ivi incluso il Responsabile Antiriciclaggio;
- h) approva e verifica periodicamente l'assetto di governo societario, organizzativo, amministrativo e valuta il generale andamento della Società e del Gruppo;
- i) approva la principale regolamentazione interna e quella attinente il proprio funzionamento nonché i regolamenti relativi ai flussi informativi necessari ad assicurare la piena circolazione delle informazioni all'interno del Consiglio e quelli che agli organi e ai Comitati devono essere indirizzati anche dalle strutture aziendali con particolare riferimento al sistema dei controlli interni;
- j) elabora la politica di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'Assemblea e stabilisce la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione dei soggetti per i quali la normativa di vigilanza riserva tale compito all'organo con funzioni di supervisione strategica;
- k) delibera, su proposta del Presidente del Consiglio, in ordine agli indirizzi ed ai progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché all'immagine della Società e del Gruppo verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi individuati;
- l) approva le linee guida e monitora il processo di informazione al pubblico e il processo di comunicazione della Società;
- m) assicura un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

24.3.- Il Consiglio di Amministrazione inoltre senza facoltà di delega e ferma comunque ogni competenza non delegabile in base alle normative *pro tempore* vigenti delibera:

- a) l'attribuzione e la revoca di deleghe al Consigliere Delegato, sentito il Comitato Nomine;
- b) il conferimento, la modifica o la revoca di deleghe e di poteri nonché il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri;
- c) l'eventuale nomina e revoca del Direttore Generale e degli altri componenti della Direzione Generale, la definizione delle relative funzioni e competenze nonché, le designazioni in ordine ai primi riporti gerarchici del Consigliere Delegato e del Consiglio di Amministrazione della Società e agli organi di amministrazione e controllo e alla direzione generale delle società del Gruppo;
- d) la costituzione di un Comitato di Direzione, presieduto dal Consigliere Delegato e composto da dirigenti responsabili delle principali funzioni aziendali; su proposta del Consigliere Delegato, il Consiglio determina la composizione, le competenze ed i poteri di tale Comitato e ne approva il regolamento di funzionamento; il Consiglio determina le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta. I componenti del Comitato di Direzione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto nella

- regolamentazione interna di funzionamento del Consiglio ai sensi dell' Art. 24.2, lett. i) dello Statuto;
- e) l'eventuale costituzione, su proposta del Consigliere Delegato, di ulteriori Comitati Manageriali previsti dall'assetto organizzativo e la determinazione della composizione, delle competenze e dei relativi poteri; il Consiglio di Amministrazione ne approva il regolamento di funzionamento e determina le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta;
 - f) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle competenti Autorità di Vigilanza;
 - g) la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione del relativo compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo;
 - h) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
 - i) l'esercizio della delega per gli aumenti di capitale sociale conferita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., nonché l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-*ter* cod. civ.;
 - j) ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ. le delibere di fusione o scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* cod. civ., l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale a seguito di recesso del Socio e gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
 - k) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
 - l) la definizione e la supervisione circa l'implementazione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati nonché in generale in materia di operazioni in conflitto di interesse e l'approvazione del relativo regolamento.

ARTICOLO 25

25.1.- Il Consiglio deve riunirsi almeno con cadenza mensile; le riunioni di regola, con criteri di tendenziale alternanza si svolgono nella città di Bergamo, nella città di Brescia e nella città di Milano, ovvero, ove particolari circostanze lo richiedano, in altre località anche al di fuori dell'Unione Europea.

25.2.- Il Consiglio è convocato mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento dell'avviso su iniziativa del Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno quattro suoi componenti oltre che nei casi previsti dall'Art. 33.2 e/o da ogni altra disposizione normativa *pro tempore* vigente.

25.3.- L'avviso di convocazione contiene l'elenco delle materie da trattare ed è inviato almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione salvo i casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto ad un giorno.

25.4.- Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

25.5.- Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alla votazione.

25.6.- Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica per le delibere concernenti:

- (i) la nomina o revoca del Consigliere Delegato, l'attribuzione, modifica, revoca delle sue deleghe e la determinazione del suo compenso;
- (ii) la sostituzione dei Consiglieri cessati mediante cooptazione di competenza del Consiglio.

25.7.- I componenti del Consiglio riferiscono di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società o del Gruppo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La relativa deliberazione del Consiglio deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione, salva ogni altra disposizione di legge o regolamento applicabile in materia. Fermo quanto sopra, i componenti del Consiglio sono tenuti al rispetto della normativa aziendale in materia di conflitto di interesse, nonché della normativa aziendale in tema di requisiti dei Consiglieri.

25.8.- E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale

alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il segretario.

25.9.- Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di regola invitati, con funzioni consultive, il Direttore Generale (ove nominato), il Chief Financial Officer ed il Chief Risk Officer; alle predette riunioni possono inoltre essere invitati i manager della Società e quelli delle società del Gruppo, per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

25.10.- Il Consiglio può nominare, anche in via permanente, un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri. Il Segretario redige, d'intesa con chi presiede le singole riunioni, i verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, salvo che gli stessi siano redatti da un notaio. I verbali devono essere trascritti nei relativi libri sociali obbligatori e ivi debitamente sottoscritti dal presidente della riunione del Consiglio e dallo stesso Segretario.

ARTICOLO 26

26.1.- Il Presidente del Consiglio:

- a) ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale, come meglio precisato al successivo Art. 27;
- b) fermo quanto previsto dall'Art. 11, comma 4 dello Statuto, provvede alla convocazione dell'Assemblea;
- c) presiede l'Assemblea e sovrintende al suo svolgimento ed ai suoi lavori;
- d) convoca il Consiglio e ne presiede le adunanze, fissa l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente e dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti ed adottandosi perché i lavori del Consiglio si svolgano con adeguata dialettica tra tutti i componenti, con particolare riguardo alla dialettica tra il Consigliere Delegato e gli altri Consiglieri in modo da consentire al Consiglio di giungere a determinazioni e decisioni frutto del contributo meditato e attivo di tutti i Consiglieri;
- e) sovrintende al corretto ed effettivo funzionamento del governo societario ed attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza del sistema amministrativo contabile, organizzativo della Società, mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'attività propria del Consiglio;
- f) cura i rapporti con il Consigliere Delegato e garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento alle attribuzioni delegate in materia di gestione corrente; si pone come interlocutore del Comitato per il Controllo sulla Gestione e del suo Presidente, e dei Comitati di cui all'Art. 31; cura, d'intesa con il Consigliere Delegato, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società e sovrintende sempre d'intesa con il Consigliere Delegato alla correttezza dei rapporti con i Soci;
- g) formula proposte, previa consultazione con il Vice Presidente, in ordine agli indirizzi e progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche della Società e del Gruppo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- h) chiede e riceve informazioni anche su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa, avendo comunque a tal fine accesso a tutte le funzioni aziendali;
- i) esercita tutti gli altri poteri, previsti dal presente Statuto, funzionali all'esercizio della sua carica.

26.2.- In caso di assoluta urgenza giustificata, e nell'impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio, il Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento dei predetti, il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio, ed in particolare in materia di erogazione del credito, fatta eccezione per le materie di competenza esclusiva del Consiglio. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio in occasione della sua prima riunione successiva.

ARTICOLO 27

27.1.- La rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado, con la firma sociale libera spettano disgiuntamente al Presidente e al Vice Presidente.

27.2.- Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano disgiuntamente al Consigliere Delegato e al Direttore Generale, ove nominato, nelle

materie agli stessi spettanti per Statuto e/o delegate dal Consiglio di Amministrazione.

27.3.- Il Presidente, il Vice Presidente del Consiglio, il Consigliere Delegato e il Direttore Generale, se nominato, hanno, singolarmente, facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie e giurisdizionali, le Autorità e le Commissioni Amministrative e Fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzione di parte civile.

27.4.- Il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Delegato e il Direttore Generale, se nominato, singolarmente e nell'ambito dei loro poteri, potranno nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.

ARTICOLO 28

28.1.- E' in facoltà del Consiglio di accordare la firma sociale congiuntamente o singolarmente, con quelle limitazioni e precisazioni che riterrà opportune, ai dirigenti, ai quadri direttivi e ad altro personale delle sedi e delle dipendenze e di nominare anche procuratori con determinate facoltà.

28.2.- E' parimenti in facoltà del Consiglio di delegare ai soggetti indicati al comma precedente i propri poteri relativi alla cancellazione e riduzione di ipoteche, anche in ipotesi nelle quali esse non siano da porre rispettivamente in relazione alla estinzione ovvero ad una corrispondente diminuzione dei crediti vantati e garantiti.

TITOLO VIII CONSIGLIERE DELEGATO

ARTICOLO 29

29.1.- Il Consiglio, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, ed in particolare di quanto previsto nell'Art. 24, può delegare proprie attribuzioni, che non siano riservate dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza ad uno dei suoi membri, che assume la qualifica di Consigliere Delegato, fermo quanto previsto per il caso di urgenza dall'Art. 26.2, o ad appositi comitati, composti da Consiglieri e/o dirigenti ed altresì, entro limiti predeterminati di importo, al Direttore Generale, ove nominato, a dirigenti, quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze.

29.2.- Per il compimento di singoli atti e negozi, il Consiglio potrà delegare poteri anche a singoli suoi membri.

ARTICOLO 30

30.1.- Al Consigliere Delegato spetta, nei limiti delle proprie attribuzioni, nell'ambito sempre degli indirizzi generali, programmatici e strategici deliberati dal Consiglio di:

- a) sovrintendere alla gestione della Società e del Gruppo e curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) curare l'esecuzione della strategia della Società e del Gruppo;
- c) curare l'attuazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio;
- d) dare attuazione alle delibere ed indirizzi (ivi inclusi quelli strategici) del Consiglio di Amministrazione;
- e) determinare le direttive operative per la Direzione Generale;
- f) formulare al Consiglio, nei limiti delle proprie competenze, proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società e del Gruppo;
- g) proporre gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;
- h) proporre al Consiglio le designazioni (i) dei primi riporti gerarchici del Consigliere Delegato e (ii) degli organi di amministrazione e controllo e della direzione generale delle società del Gruppo, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio.

30.2.- Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consigliere Delegato si avvale dei Comitati di cui all'Art. 24.3, lett. d) ed e).

30.3.- Il Consigliere Delegato riferisce con cadenza di regola mensile e comunque trimestrale al Consiglio

sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Il Consigliere Delegato riferisce altresì mensilmente al Consiglio sui risultati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo nel suo complesso. Sono fatti salvi casi di particolare urgenza in cui il Consigliere Delegato riferisce senza indugio.

TITOLO IX COMITATI ENDOCONSILIARI

ARTICOLO 31

31.1.- Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno, con funzioni istruttorie, consultive e propositive e, comunque, con le funzioni richieste dalla normativa *pro tempore* vigente, un Comitato Rischi, un Comitato Nomine, un Comitato Remunerazioni, un Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati nonché gli altri comitati previsti dalla normativa, anche regolamentare vigente determinandone competenze e regolamento di funzionamento. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti della normativa vigente, può accorpate le funzioni di uno o più comitati o prevedere competenze aggiuntive.

31.2.- I Comitati sono composti da 3 a 5 componenti ciascuno, tutti non esecutivi ed in maggioranza dotati dei requisiti di indipendenza di cui all'Art. 21; il Presidente di ciascun Comitato è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

31.3.- Il Presidente di uno dei Comitati di cui al presente articolo non può assumere la presidenza di un altro Comitato di cui all'articolo stesso.

31.4.- Il Presidente del Consiglio non può far parte di alcuno dei Comitati di cui al presente articolo.

31.5.- Il Comitato Rischi svolge funzione di supporto al Consiglio in materia di rischi e sistema di controlli interni.

Il Comitato Rischi scambia informazioni con il Comitato per il Controllo sulla Gestione. Ove non ne facciano parte, i componenti del Comitato Rischi, per le tematiche di competenza, possono comunque partecipare alle adunanze del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Almeno un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione partecipa alle riunioni del Comitato Rischi.

31.6.- La sostituzione dei componenti del Comitato Rischi deve essere debitamente motivata.

31.7.- Il Comitato Remunerazioni e il Comitato Nomine svolgono i compiti ad essi assegnati dal presente Statuto, dal Consiglio e dalla normativa *pro tempore* vigente. Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati svolge i compiti ad esso assegnati dal Consiglio, dal regolamento previsto dall'art. 24.3, lett. 1) dello Statuto e dalla normativa *pro tempore* vigente.

31.8.- I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione non possono essere membri di comitati diversi dal Comitato Rischi e dal Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati.

ARTICOLO 32

32.1.- Il Consiglio di Amministrazione può istituire altri Comitati con compiti istruttori, consultivi e propositivi determinandone di volta in volta composizione, poteri, remunerazione.

32.2.- In particolare il Consiglio può istituire un Comitato Strategico composto da alcuni suoi componenti con compiti esclusivamente consultivi di supporto sulla definizione degli scenari strategici, del *business model* e dei piani industriali. Al Comitato potranno essere invitati dirigenti della Banca o del Gruppo in funzione delle loro competenze. Il tutto nel più rigoroso rispetto delle competenze del Comitato Rischi.

TITOLO X COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

ARTICOLO 33

33.1.- Il Comitato per il Controllo sulla Gestione svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente all'organo di controllo.

In tale ambito il Comitato:

- a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza, efficienza, funzionalità della struttura organizzativa della Società e del sistema di controllo interno, nonché del sistema amministrativo e contabile e sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, il tutto anche in relazione al Gruppo che fa capo alla Società;
- c) accerta l'efficacia di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- d) è specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la nomina e la revoca, su proposta del Comitato Rischi, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa di vigilanza (ivi incluso il Responsabile Antiriciclaggio), anche sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse);
- e) vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
- f) propone all'Assemblea la società di revisione cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, ne vigila l'operato e intrattiene con essa i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- g) esercita i compiti assegnati dall'art. 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al comitato per il controllo e la revisione contabile;
- h) riferisce tempestivamente all'Autorità di Vigilanza e alla Consob in merito a irregolarità gestionali e a qualunque violazione delle norme in tema di attività bancaria, ai sensi dell'art. 52, 1° comma, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dell'art. 149, commi 3 e 4-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- i) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- j) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio;
- k) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, può convocare l'Assemblea, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;
- l) esprime pareri nei casi in cui la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda;
- m) svolge, in coerenza con la propria funzione di controllo, gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
- n) opera in raccordo con gli organi di controllo delle altre società del Gruppo, scambiando ogni informazione utile;
- o) può avvalersi delle funzioni e strutture di controllo interno per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari. A tal fine, le funzioni e le strutture di controllo interno riferiscono anche al Comitato le proprie relazioni, i dati e le informazioni rilevanti, di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei suoi componenti, mediante adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali;
- p) si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con il Comitato Rischi per gli espletamenti e le informative di congiunto interesse;
- q) segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia;
- r) può chiedere e ricevere informazioni anche su specifici aspetti della Società e del Gruppo al Comitato di cui all'art. 24.3, lett. d) del presente statuto o a singoli suoi membri;
- s) verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili. Particolare attenzione rivolge al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse.

33.2.- Spettano al Comitato o a singoli suoi componenti nei limiti e secondo le modalità consentite dall'art. 151-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: (i) i poteri di richiesta di notizie e informazioni agli altri Consiglieri o agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate, fermo restando che tali

informazioni sono fornite a tutti i componenti del Comitato medesimo; (ii) il potere di richiedere al Presidente del Comitato la convocazione del Comitato stesso indicando gli argomenti da trattare; (iii) il potere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di convocare il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea ed avvalersi di dipendenti della Società per l'espletamento delle proprie funzioni. Al Comitato spetta altresì il potere di procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e di controllo, nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi di controllo di società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

ARTICOLO 34

34.1.- Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti, si convoca e funziona secondo il regolamento adottato dal Comitato stesso.

34.2.- Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche con mezzi di collegamento a distanza secondo quanto previsto dall'Art. 25.8 per le riunioni consiliari.

TITOLO XI DIREZIONE GENERALE

ARTICOLO 35

35.1.- La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale, se nominato, e da altri componenti all'uopo nominati dal Consiglio di Amministrazione; tra i componenti la Direzione Generale viene altresì designato il membro al quale – in assenza o per impedimento del Consigliere Delegato e, ove nominato, del Direttore Generale – è attribuita la funzione vicaria, con pienezza di facoltà e poteri.

35.2.- I membri della Direzione Generale sono nominati con il voto favorevole di due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

35.3.- Il Direttore Generale, ove nominato:

- a) è il capo della struttura operativa;
- b) è il capo del personale;
- c) cura di regola (salvo diversa indicazione da parte degli organi amministrativi competenti) l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Consigliere Delegato;
- d) gestisce gli affari correnti in conformità con gli indirizzi degli organi amministrativi;
- e) ove non già Consigliere di amministrazione, assiste, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) cura il coordinamento operativo aziendale e di Gruppo.

TITOLO XII BILANCIO, UTILI E RISERVE

ARTICOLO 36

36.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

36.2.- L'Assemblea approva il progetto di bilancio di esercizio ed esamina il bilancio consolidato.

36.3.- Fermo quanto stabilito al comma 5, nei limiti degli utili distribuibili, l'Assemblea destinerà ad iniziative ed istituzioni aventi scopi benefici, umanitari, sociali, culturali ed artistici un importo pari al due per cento della parte distribuibile dell'utile netto risultante dal bilancio dedotti l'accantonamento a riserva legale nella misura minima prevista dalla legge e le eventuali quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione o l'incremento di riserve anche straordinarie o di altre riserve, secondo canoni di prudenza. In ogni caso detto importo non potrà essere superiore a dodici milioni di Euro.

36.4.- Il Consiglio, previa informativa ed illustrazione da parte del Presidente dello stesso, dà esecuzione alla delibera assembleare di cui al precedente comma nel rispetto degli indirizzi e dei progetti deliberati ai sensi del precedente Art. 26.1, lett. g), con particolare riguardo ai territori di riferimento del Gruppo anche per il

tramite di fondazioni istituite dalla Società o alle quali quest'ultima aderisca.

36.5.- La destinazione dell'importo determinato ai sensi del precedente terzo comma non avrà luogo, in tutto o in parte, qualora tale destinazione possa in qualsiasi modo pregiudicare il pieno e incondizionato rispetto dei requisiti patrimoniali tempo per tempo richiesti alla Società dalle competenti Autorità di Vigilanza.

36.6.- Il rimanente viene ripartito quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo deliberazione dell'Assemblea, la quale decide anche in ordine alla destinazione dell'eventuale eccedenza.

36.7.- Le riserve da utili e da valutazione formatesi con l'applicazione dei principi contabili internazionali non sono distribuibili tra i Soci nei casi previsti dalla legge.

36.8.- Il Consiglio, in accordo con il Comitato per il Controllo sulla Gestione, può deliberare la distribuzione, durante l'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

TITOLO XIII SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 37

37.1.- Nel caso di deliberazione assembleare concernente lo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria nomina i liquidatori determinandone i poteri, nonché le modalità di liquidazione, fatte salve le disposizioni di legge inderogabili e le autorizzazioni e prescrizioni previste dalle disposizioni di legge in materia.

37.2.- L'Assemblea straordinaria, con propria delibera, può revocare i liquidatori.

TITOLO XIV NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 38

Tutte le modifiche introdotte dall'Assemblea tenutasi in data 19 ottobre 2018 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea del nuovo testo statutario, fatta eccezione per gli articoli 20, 21 e 22 che avranno applicazione fin dalla data di convocazione dell'Assemblea chiamata in ordine alla nomina dei nuovi organi sociali.